

Allegato "A" all'atto Rep.n. 40.761 Racc.n. 18.920

STATUTO

**Art. 1 ) DENOMINAZIONE**

E costituita ai sensi degli artt. 2615 ter, 2462 e segg. c.c. la Società Consortile a Responsabilità Limitata (S.C.A.R.L.) denominata: "BluBus".

**Art. 2) SEDE**

La sede della Società è fissata nel Comune di Pistoia.

**Art. 3) DOMICILIO DEI SOCI**

Il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro dei Soci.

**Art. 4) DURATA**

La società ha durata sino al 31 dicembre 2025.

**Art. 5) OGGETTO**

La Società è costituita ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., quindi con natura e finalità consortili, senza diretto scopo di lucro.

La Società in particolare ha per oggetto principale la gestione del servizio di trasporto pubblico locale relativo al Lotto di gara della Provincia di Pistoia, sì da consentire alle imprese consorziate di operare in modo unitario nello svolgimento del servizio conseguente alla licitazione privata effettuata dalla Provincia di Pistoia.- Con essa inoltre i Soci intendono costituire un'organizzazione comune per coordinare e disciplinare le proprie e rispettive attività nel campo del trasporto pubblico locale della mobilità e di ogni altra attività a queste connessa sia nell'ambito di attività a rilevanza interna rispetto a singoli Soci consorziati, concentrando i processi produttivi e gestionali comuni delle realtà dei Soci interessati a detti processi, per ottimizzarne la gestione, ridurre i costi, migliorare il servizio al cliente, coordinare il comportamento delle imprese interessate, sia nell'ambito di attività con rilevanza esterna attraverso l'acquisizione di commesse e/o appalti di servizi o lavori anche mediante partecipazione a procedure concorsuali.


La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie che abbiano direttamente o indirettamente attinenza con gli scopi consortili.

Sempre per il conseguimento dello scopo sociale potranno essere demandati alla Società - a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo - le seguenti funzioni direzionali da svolgersi all' interno del lotto di gara:

A) attività a rilevanza esterna al gruppo di imprese consorziate:

- il coordinamento tra le consorziate, in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in forza dei Contratti di servizio stipulati

- il coordinamento tra le consorziate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori del settore ferroviario e/o tranviario allo scopo di sviluppare l'integrazione tra le



varie modalità di trasporto

- l'acquisizione, all'interno del lotto di gara, di appalti di servizi e lavorie/o commesse, anche mediantela partecipazione a gare, in forma singola o in associazione con altre imprese o consorzi, da ripartire preventivamente tra i Soci, anche in quote diverse fra tutti o parte dei Soci
- la produzione e la commercializzazione di servizi di supporto alla pianificazione all'organizzazione ed alla gestione dei Contratti di servizio

B) attività a rilevanza interna al gruppo di imprese consorziate:

- il perseguimento degli interessi della Società e delle singole consorziate
- la realizzazione di studi e ricerche inerenti la domanda di mobilità
- la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi di mobilità integrati e di sistemi informatizzati per la gestione della mobilità, per questi ultimi esercitandone altresì la commercializzazione
- la promozione dei sistemi di acquisto collettivo per le imprese consorziate
- la promozione di iniziative volte al coordinamento delle politiche di relazioni industriali;
- l'effettuazione di servizi per i Soci anche attraverso la promozione e l'attivazione di strumenti comuni;
- lo studio e la promozione dell'innovazione tecnologica e delle tecniche gestionali;
- il coordinamento e la promozione delle politiche di qualità e della carta di servizio.

La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che verranno reputate dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi; può inoltre ricevere finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi da Soci, da Società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purché nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11, comma terzo, D.lgs. n. 385/1993 e successivi provvedimenti di attuazione ed in genere dei divieti di legge in materia. Scopo della Società è assumere, utilizzando le caratteristiche specifiche dei propri Soci, tutti i compiti sopra elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo ed in particolare quelli previsti dai patti parasociali allegati al presente statuto.

E' fatto divieto alla Società di esercitare la sollecitazione al pubblico risparmio ed in particolare le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 385/1993.

**Art. 6) CAPITALE SOCIALE - QUOTE**

Il capitale Sociale è di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Ai sensi dell'art. 2615 ter c. c., i Soci saranno tenuti, previa deliberazione assembleare, ad eseguire versamenti per la copertura delle perdite ricollegabili esclusivamente ai costi di funzionamento della S.C.A.R.L. e non alle risultanze delle singole aziende che ne fanno parte ed in quanto responsabili dei loro aspetti gestionali.

Tali contributi, non assimilabili ad apporti di capitale, sono di natura ordinaria o straordinaria.

Sono contributi ordinari quelli eventualmente richiesti ai Soci, con cadenza annuale, ove si ravvisino necessari per far fronte alle spese di ordinaria gestione della Società consortile e per le quali non sia sufficiente l'apporto del capitale sociale o di altre entrate o proventi; tali contributi debbono essere comunque approvati in sede di bilancio annuale, anche in via preventiva.

Sono contributi straordinari quelli finalizzati a finanziare progetti ed iniziative specifiche della Società consortile nell'interesse di singoli consorziati o gruppi di essi; ad essi fanno fronte esclusivamente i Soci interessati.

Gli apporti "in conto capitale" dovranno essere iscritti in una speciale riserva, che potrà essere successivamente imputata al capitale sociale.

Le anticipazioni dei Soci in favore della Società a titolo di finanziamento, nel rispetto dei divieti di legge, si considerano infruttifere di interessi o altre utilità, a meno che risulti diversamente da apposita delibera assembleare.

#### **Art. 7) PARTECIPAZIONI SOCIALI**

Fanno parte della Società le aziende partecipanti alla costituenda ATI resasi aggiudicataria del servizio di trasporto pubblico locale a seguito di gara di cui al precedente art. 5. Le quote sociali, risultanti dall'atto costitutivo, sono ripartite a norma di legge, del Capitolato di gara e del Contratto di servizio.

Le quote sono trasferibili

a) Tra soci, a seguito di variazioni del servizio tra i singoli consorziati, previa rideterminazione delle rispettive quote di produzione, fermo restando quanto previsto dal Capitolato di gara e dal Contratto di servizio;


b) A soggetti che, nel rispetto dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, si siano resi affittuari o cessionari a qualsiasi titolo dell'azienda, o ramo d'azienda, di un socio, che formi oggetti della attività consortile del medesimo.

Il trasferimento potrà comunque avvenire solo a favore di soggetti che siano in possesso di requisiti patrimoniali, finanziari e tecnici che consentano lo svolgimento del servizio affidato alla società.

#### **Art. 8) DIRITTO DI VOTO**

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni Euro della sua quota.

#### **Art. 9) DECISIONI DEI SOCI**



I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché dall'art. 6 del presente statuto, in ordine ai contributi ordinari e straordinari dovuti dai soci.

Le decisioni dei soci sono adottate col solo metodo assembleare di cui all' art. 2479 bis c.c.

L'Assemblea delibera ai sensi degli artt. 2479 e seguenti c.c.

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote sottoscritte.

Le Assemblee sono convocate a cura dell'Organo di amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nella Regione Toscana, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci ovvero agli stessi consegnata a mano, mediante posta elettronica o telefax almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

Nella lettera dovranno essere indicati il giorno, l'ora, e il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

In mancanza delle formalità di convocazione è riconosciuta la validità dell'Assemblea quando sia comunque rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. E' ammessa la tenuta dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in costante collegamento audio-video (videoconferenza) a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

- sia per loro possibile ricevere, trasmettere e visionare documenti

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- siano indicati nell' avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi in collegamento audio-video.

Verificatesi queste condizioni, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti tanto il Presidente che il soggetto verbalizzante. In tutti i luoghi audio-video collegati dovrà essere predisposto il foglio presenze.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e negli altri casi previsti dalla legge.

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di sua assenza od impedimento, l'Assemblea è presieduta da persona designata

dalla maggioranza del capitale rappresentato nella riunione e scelta anche fra non Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato dall'Assemblea e scelto anche fra non Soci, salvo che, per volontà del Presidente o su richiesta dell'Assemblea il verbale debba essere redatto per atto di Notaio. In ogni caso il verbale dovrà indicare il nominativo dei Soci intervenuti ed il nominativo dei Soci dissenzianti o astenuti.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta anche da non Socio, che non sia amministratore o sindaco o dipendente della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la legittimazione ad intervenire all'Assemblea stessa anche per delega.

#### **Art. 10) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

L'Assemblea è costituita e delibera col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

#### **Art. 11) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

La Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, o comunque della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio dei generi.

Gli amministratori possono essere anche non Soci.

L'Organo amministrativo viene eletto e rimane in carica 5 anni ai sensi dell'art. 2475 c.c. e seguenti.


All'Organo amministrativo sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che per disposizione inderogabile di legge o in conformità al citato art. 6 sono riservati all'Assemblea.

Qualora la Società abbia un Consiglio di Amministrazione, questi può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile, deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'organo amministrativo nomina il responsabile di esercizio ai sensi del Capitolato di gara e Contratto di servizio e può nominare, procuratori "ad negotia", e procuratori speciali, anche tra i propri componenti, per determinate categorie di atti, definendone anche gli eventuali compensi.

Spetta al Presidente la rappresentanza della Società di fronte ai terzi in giudizio.

E' esclusa la carica di Vicepresidente, ovvero può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento,



senza riconoscimento di compensi aggiuntivi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

#### **Art. 12) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede Sociale, purché nella regione Toscana.

Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o in altro luogo dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano di età, oppure quando anche un solo Consigliere o il Collegio sindacale, ne facciano richiesta per iscritto con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica o telefax spedita agli amministratori e ai sindaci cinque giorni prima dell'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo telefax o posta elettronica, ricorrendo le condizioni di cui sopra.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle riunioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti alla riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

#### **Art. 13) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto, a cura di quest'ultimo, nel libro

delle decisioni degli amministratori.

**Art. 14) DIVIETO DI CONCORRENZA**

Gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. limitatamente all'assunzione della qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti.

**Art. 15) COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**

L'organo di controllo è costituito dal Collegio Sindacale.

Alla nomina del Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, alla nomina del Presidente ed alla determinazione dei relativi compensi, procede l'assemblea ordinaria nel rispetto della disciplina pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. I Sindaci durano in carica tre esercizi.

Il Collegio ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. Esso inoltre esercita il controllo legale dei conti.

Ove non sia istituito il Collegio Sindacale, il controllo legale dei conti sarà esercitato da un revisore contabile.

**Art 16) RECESSO - ESCLUSIONE**

Il recesso può essere esercitato nei limiti di legge e nel rispetto dei vincoli ed obblighi derivanti dal Capitolato di gara e dal Contratto di servizio.

Il Socio receduto non può sottrarsi agli impegni assunti nei confronti della Società, delle Amministrazioni pubbliche appaltanti e di terzi a meno che gli altri Soci si dichiarino formalmente disponibili a subentrare anche non in pro-quota e fatta salva l'accettazione della stazione appaltante medesima.

E' comunque impregiudicata la facoltà di recesso esercitabile al termine dell'affidamento del servizio di cui all'art. 5 pur a fronte di un atto di proroga della Società.

L'esclusione del Socio, subordinata al subentro nel servizio da parte di uno o più consorziati superstiti ed alla accettazione della stazione appaltante, è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea nei confronti del Socio che:


- non esegua il conferimento relativo alla propria quota o sia moroso nel pagamento dei contributi, ordinari o straordinari di cui al precedente art. 6, previa, in ogni caso, diffida ad adempiere con termini di almeno giorni trenta

- si sia reso colpevole di gravi violazioni delle norme del presente statuto, del Contratto di servizio e delle deliberazioni della Società.

- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

La delibera di esclusione deve essere notificata al Socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della Società.

Al Socio escluso, fatta salva qualsiasi ragione di credito o risarcitoria della Società nei suoi confronti, si applica



quanto previsto dall'art. 2473 del c.c., nei limiti consentiti dall'art. 2473 bis c.c.

Per le obbligazioni già assunte dalla Società fino al momento dell'esclusione, si applica nei confronti del Socio escluso quanto previsto in tema di recesso.

**Art. 17) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno alla fine di ogni esercizio, dovrà redigersi a cura degli amministratori, il bilancio ai sensi di legge, con le conseguenti formalità.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea può venire convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea saranno ripartiti come segue:

- il 5% sarà destinato alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale Sociale
- il residuo verrà accantonato a riserva statutaria, a meno che l'Assemblea non disponga diversamente.

**Art. 18) NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.

F.TO: ANTONIO DI ZANNI, LORENZO ZOGHERI.

Copia composta di n. 6

depositato che si legge per gli atti di legge.

Pistoia, 12 Gennaio 2018

